



CITTA' DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Provincia di Bergamo

UFFICIO TECNICO

Piazza Mater et Magistra, 1 Tel. 035 791343 lavoripubblici@comune.sottoilmontegiovannixiii

Ordinanza sindacale n. 10 Reg. Gen. 34 del 16 ottobre 2023

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO-ANNO TERMICO 2023-2024.

IL SINDACO

VISTI

- la D.G.R.05/08/2020 - n. XI/3502 “*Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020*” come modificata dalla D.G.R. 31/07/2023, n. XII/816, ed in particolare l’art. 7 dell’allegato:
 - a) comma 13, secondo il quale i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili;
 - b) commi 1 e 2 secondo cui, nell’ambito della climatizzazione estiva e invernale, il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia;
- Il Regolamento comunale per “*l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alla norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 24/04/2004, qualora non siano previste specifiche sanzioni o di rinvio a quelle previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

CONSIDERATO che il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è inserito nella zona climatica E dell’art. 7, comma 7, dell’allegato alla D.G.R.05/08/2020 - n. XI/3502, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

PREMESSO che l’inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

RICHIAMATE

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa*”;
- il D.M. 07/11/2017, n. 186 “*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*” che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legno

- il D.Lgs. 10/06/2020, n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”.

DATO ATTO che l'art. 7, comma 1, della D.G.R.05/08/2020 - n. XI/3502 prevede che durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria non può essere superiore ai seguenti valori:

- a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici,

CONSIDERATO che le temperature del periodo in corso sono particolarmente miti, al di sopra della media stagionale, così come accaduto;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

ORDINA

- 1) la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento posticipando l'accensione al 22/10/2023 e fino al 08/04/2024;
- 2) la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- 3) la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata dalla D.G.R.05/08/2020 - n. XI/3502 all'art. 7, comma 1 lettera b), dell'allegato ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima D.G.R. all'art. 7 comma 1 lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C;

I limiti temporali di esercizio degli impianti termici degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento NON si applicano a:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori, anziani o disabili, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero di soggetti fragili e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione NON si applicano a:

- a) edifici adibiti a uffici e ad attività commerciali o a loro assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dall'art 7, comma 5, del documento allegato alla D.G.R.05/08/2020 - n. XI/3502, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16° C + 2° C

di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui all'art 7, comma 5, del documento allegato alla D.G.R.05/08/2020 - n. XI/3502;

- f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore; il programmatore deve comunque essere programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera per la singola unità immobiliare, come previsto all'art 7, comma 7, del documento allegato alla D.G.R.05/08/2020 - n. XI/3502;
- g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente, purché il programmatore sia programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera, come previsto all'art 7, comma 7, del documento allegato alla D.G.R.05/08/2020 - n. XI/3502;
- h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" o "contratti di rendimento energetico", ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente dispositivo, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai all'art 7, commi 7 e 8, del documento allegato alla D.G.R.05/08/2020 - n. XI/3502 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

Ai sensi dell'art 7, comma 4, del documento allegato alla D.G.R.05/08/2020 - n. XI/3502, gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero di soggetti fragili o affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 7 dell'allegato alla D.G.R.05/08/2020 - n. XI/3502, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

ORDINA ALTRESÌ

Che vengano mantenute chiuse, ove siano in funzione impianti di climatizzazione estiva/invernale (raffrescamento/risaldamento degli ambienti), tutte le porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti, e bevande, attività artigianali e degli edifici con accesso al pubblico, ad eccezione del tempo necessario all'entrata e all'uscita delle persone ed alle operazioni funzionali all'esercizio o nel caso in cui l'eccessivo affollamento richieda idoneo ricambio d'aria o renda impossibile la chiusura delle porte.

Qualora un esercizio commerciale e di somministrazione alimenti e bevande abbia uno spazio all'aperto di pertinenza dell'attività (dehors), sia in area pubblica che in area privata, per cui deve garantire il servizio agli avventori - se presenti - e per cui si rende indispensabile il passaggio continuativo del personale dall'interno all'esterno, è da considerarsi escluso dal presente provvedimento,

DEMANDA

alla Polizia Locale e a tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, la verifica dell'osservanza della presente ordinanza,

INFORMA

che la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) con calcolo del p.m.r. ai sensi del Regolamento comunale per "l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alla norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 24/04/2004;

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente.

Sotto il Monte Giovanni XXIII, lì 16/10/2023

Il Sindaco
CHIAPPA Arch. Denni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa